



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza*

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Con richiesta di istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

**(avverso il decreto di rigetto pronunciato dal G.d.L. del Tribunale di Piacenza,
dott.ssa Milani, cronol. 1552/2024 del 05/11/2024 R.G. 483/2024)**

PER:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA - SEDE DI PIACENZA (c.f. 80008710347).

Per il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, e per quanto occorrer possa per le sue articolazioni interne, Ufficio IX dell'USR per l'Emilia Romagna - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – sede di Piacenza (c.f. 80008710347), rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dal Dirigente Dr. Andrea Grossi (C.F. GRSNDR63P16G337V), e dalla delegata Mariangela Fabrizi (FBRMNG66C63G535E) domiciliati presso l'Ufficio IX dell'USR per l'Emilia Romagna Piacenza – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, sito in Piacenza, C.so G. Garibaldi 50, i quali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiarano di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo: PEC csapc@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0523 330774

Reclamante

Contro

RICOTTA FILOMENA ADRIANA MARIA, come in atti rappresentata e difesa

Reclamato





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza*

AVVERSO

L'Ordinanza del Tribunale di Piacenza del 05/11/2024 n. 1552/2024 notificato alla "PEC / in cancelleria il 05/11/2024", reso dalla Dr.ssa Milani nel proc. Ex art. 700 c.p.c. iscritto al numero di R.G. 483/2024.

La Docente Ricotta Filomena Maria nel ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. aveva chiesto all'adito Giudice di accertare il suo diritto e aveva rassegnato le seguenti conclusioni: *"in via cautelare, anche inaudita altera parte, **accertare e dichiarare** il diritto della docente **Filomena Adriana Maria Ricotta**, in virtù della condizione di riservista ex lege n. 68/1999, ad essere convocata ai fini dell' assegnazione di cattedre vacanti e disponibili all'interno della Graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Piacenza per la classe di concorso A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e/o in altra indicata in domanda e, quindi, alla precedenza, ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, nella scelta della sede di lavoro, secondo l'ordine indicato nella relativa domanda di assegnazione della sede; e, conseguentemente, **ordinare** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente una delle sedi vacanti e disponibili per la secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda di assegnazione della sede, ponendo in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di un contratto di docenza fino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico, con ogni provvedimento conseguente; e **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire il danno provocato alla ricorrente, anche a titolo di danno biologico, morale e per lucro cessante considerato il ritardo nella assegnazione di sede e nella*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

stipula del relativo contratto, parametrati alle retribuzioni mensili che sarebbero spettate, e a conferirle il punteggio conseguente alla mancata nomina. Con vittoria di spese.

FATTO

- 1) La docente Ricotta Filomena Adriana Maria ha partecipato alla procedura di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/5/2024 per la classi di concorso, A001, A017, A054, A001, A037, ADMM, ADSS.
- 2) Per l'anno scolastico 2024/2025 la sig.ra Ricotta Filomena Adriana Maria ha presentato, in data 7.8.2024, domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze.
- 3) A fronte della inclusione nelle GPS per le Classi di Concorso:
GPS Fascia 1 : ADMM Sostegno Scuola secondaria di I grado (inclusione con Riserva);
GPS Fascia 1 : ADMM Sostegno Scuola secondaria di II grado (inclusione con Riserva);
GPS Fascia 2 : A001 Arte e Immagine Scuola secondaria di I grado;
GPS Fascia 2 : A017 Ex Disegno e Storia dell'Arte Scuola secondaria di II grado;
GPS Fascia 2 : A037 Scienze e Tecnologie Costruzioni Scuola secondaria di II grado;
GPS Fascia 2 : A054 Storia dell'Arte;
GPS Fascia 2 : A060 Tecnologia nella Scuola secondaria di I grado
la docente Ricotta Filomena Adriana Maria, al fine del conferimento delle supplenze, nell'istanza presentata, indicava, quale espressione delle proprie preferenze, esclusivamente supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e solamente per le classi di concorso: A037, A017, A054, A001, A060, limitandosi, peraltro, ad indicare **34** preferenze a fronte di 150 possibilità di espressione di scelte consentite dalla procedura.
- 4) La Docente nella sezione titoli di riserva (Legge 68/1999 e D.Lgs. 66/2010, art. 678 c.9 e 114 c.3), inseriva la preferenza N (invalidità civile) per le graduatorie ADMM, ADSS, A001, A017, A037, A054, A060. Nella sezione precedenza di cui alla Legge 104





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

del 5 febbraio 1992, indicava gli estremi dell'atto con cui l'INPS di Piacenza aveva riconosciuto i benefici come portatore di handicap in situazione di gravità.

5) L'Ufficio **validava** sia la sezione titoli di riserva L. 68/1999, sia la sezione precedenza Legge 104/1992.

6) Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze venivano pubblicate il 31/8/2024 e ripubblicate a seguito intervenute modifiche il 9/9/2024.

7) Per la classe di concorso A037, nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS, la docente Ricotta Filomena Adriana Maria si collocava in posizione **n. 69 con punti. 82**.

8) In data 9/9/2024 venivano pubblicate sul sito di questo Ufficio di Ambito Territoriale le disponibilità a tempo determinato dei posti per i docenti e relative classi di concorso, per ogni ordine e grado, per il turno di nomina del 9/9/2024.

9) Nel caso che ci occupa, nel turno di nomina interessato dalla docente erano presenti **4 disponibilità per supplenze annuali e 3 disponibilità su spezzoni**.

10) Alla luce di quanto sopra, stante la posizione in graduatoria ricoperta dalla prof.ssa Ricotta (posizione **n. 69 con punti. 82**) e la presenza di ben 25 aspiranti collocati in posizione più favorevole rispetto alla stessa e che avevano inserito preferenze sia su posti interi che su spezzone per la classe di concorso A037, al momento del turno di nomina del 9.9.2024, **la Docente in questione non rientrava nel gruppo dei docenti nominati. Conseguentemente, non rientrando nel previsto contingente, non poteva esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede di cui alla legge 104/1992** (art. 33 c. 6 e art. 33 c. 3 L. 104/1992).

11) La Docente Ricotta **tantomeno risultava destinataria di nomina in applicazione del diritto di riserva ex legge 68/1999 poiché nella propria domanda INS non indicava la sede (PCIS00400E IS Mattei) dove risultava l'ultimo posto intero disponibile che viene accantonato per i riservisti.**

12) La docente, ritenutasi lesa dalle nomine del bollettino del 9.9.2024 poiché non risultava destinataria di un incarico a tempo determinato sulla classe di concorso A037, adiva il Tribunale di Piacenza sezione Lavoro per l'accoglimento delle conclusioni in premessa riportate.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

- 13) L'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito deducendo tutto quanto riportato nella memoria di costituzione.
- 14) All'udienza del 29.10.2024 alla presenza del giudice designato, dott.ssa Camilla Milani la causa veniva di discussa. Successivamente il Giudice si riservava di provvedere con Ordinanza.
- 15) A scioglimento della riserva, in data 5.11.2024 veniva depositata l'Ordinanza n. 1552/2024 con cui veniva accolto il ricorso di parte attrice.
- 16) Avverso tale Ordinanza, l'Amministrazione in epigrafe propone reclamo per i seguenti

MOTIVI

I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 68/1999, degli artt. 21-33, L.104/1992, nonché dell'O.M. 88/2024 e della Circolare Ministeriale n. 15135/2024.

A sostegno delle proprie motivazioni, il Giudice richiama la circolare ministeriale n. 15135/2024, "Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A" nel recepire il dettato delle norme ivi richiamate (art. 3 della l. n. 68/1999 e artt. 21 e 33 della l. n. 104/1992), fornisce al punto 4.2 e 4.3 indicazioni per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, deducendo che *"Il richiamato impianto normativo è stato disatteso dall'Amministrazione resistente nel momento in cui non ha dato applicazione congiunta alle disposizioni dalla stessa ampiamente richiamate in atti. Difatti, la ricorrente riveste al contempo posizione di cd. "riservista" e per le stesse ragioni di fatto – situazione di handicap in situazione di gravità, anche di titolare al diritto di prescelta e dette circostanze sono pacifiche tra le parti"*.

A parere di questa Amministrazione non risulta corretta l'interpretazione che il Giudice cautelare ha operato in ordine al quadro normativo richiamato.

Ed infatti, l'ordinanza gravata sembra non tenere conto di quanto previsto dal par. 4.2 della Circolare n. 15135/2024, che pure viene richiamato in motivazione. In particolare, in tale previsione il Ministero detta indicazioni per il raccordo tra i benefici previsti dalla L. 104/1992 e il funzionamento delle GPS.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

In particolare, in tale paragrafo in Ministero chiarisce che “alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 c. 6 e 33 c. 5 e 7 della Legge 104/1992, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi, l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio”.

Ebbene, tale limitazione viene presa in considerazione solo in apparenza, ma in realtà, di fatto, ignorata dal Giudice della precedente fase processuale.

Ed invero, la disposizione del Ministero è chiara nello stabilire che **il diritto di preferenza ex artt. 21 – 33 L. 104/1992 opera solo qualora l’interessato sia utilmente collocato in graduatoria entro “un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica”.**

Ciò significa, in buona sostanza, che il candidato titolare dei benefici ex L. 104/1992 gode del diritto di preferenza solo rispetto ad una determinata tipologia di posti (per durata e compenso economico) solo qualora egli abbia comunque un punteggio tale da ottenere un posto della medesima tipologia (ancorché ovviamente non il medesimo posto) anche in assenza dei benefici ex L. 104/92.

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la signora Ricotta avrebbe avuto diritto a scegliere con preferenza la sede e la cattedra su posto “intero” come durata della supplenza (18 ore) solo qualora ella avesse avuto un punteggio tale da poter conseguire, a prescindere dalla L. 104/1992, un posto di tale durata.

Così, però, non è, come si evince chiaramente dall’esame della graduatoria

Nello specifico, per la classe di concorso A037, la docente Ricotta Filomena Adriana Maria si collocava in posizione n. 69 con punti. 82.

<u>PC</u>	<u>A037</u>	<u>2</u>	<u>SS</u>	<u>RICOTTA</u>	<u>FILOMENA</u>	<u>69</u>	<u>82</u>
					<u>MARIA</u>		
					<u>ADRIANA</u>		





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, dunque, **non può ritenersi che la sig.ra Ricotta rientrasse automaticamente nel contingente nominabile in forza della sola spettanza dei benefici ex L. 104/1992 ed anzi, date le circostanze del caso di specie e il punteggio da lei totalizzato, deve escludersi che, secondo la disciplina prevista dal par. 4.2 della circolare, ella avesse diritto a scegliere con preferenza un posto “intero”, non avendo sufficiente punteggio.**

Inoltre, neppure può sostenersi che l'odierna reclamata potesse avere diritto al posto accantonato per i riservisti ex L. 68/1999.

Ed invero, affinché possa operare la riserva L. 68/99 e consentire alla docente di rientrare nel “contingente di nomina”, sarebbe necessaria la corrispondenza tra posto **accantonato per i riservisti L. 68/99** e la **preferenza espressa** nella domanda informatizzata INS. In presenza di tale corrispondenza opererebbe la riserva ex L. 68/99 e contestualmente il diritto di precedenza nella scelta della sede ex L. 104/92 . Circostanza che non si è verificata per la docente Ricotta per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato.

L'ingresso nel contingente di nomina, infatti, non è frutto di un mero automatismo, bensì scaturisce dall'incrocio tra i posti disponibili per l'attribuzione delle supplenze e le singole preferenze espresse dai candidati nella compilazione delle rispettive domande INS.

Diversamente opinando se così non fosse, si creerebbe addirittura un “conflitto” tra la quota di riserva e la sede espressa dal candidato al quale, per rientrare nel contingente, sarebbe attribuito un posto su una sede nemmeno indicata.

Nel caso di specie, la docente Ricotta Filomena Maria sarebbe rientrata nel contingente di che trattasi e, in subordine, avrebbe potuto beneficiare della priorità nella scelta della sede, in quanto aspirante con disabilità personale grave (art. 33 c. 6 e art. 3 c. 3 L. 104/1992) nel processo di attribuzione delle supplenze, **solo** qualora si fosse verificata la corrispondenza tra l'ultimo posto disponibile accantonato e la preferenza espressa dalla candidata nella rispettiva domanda INS. Circostanza questa non verificatasi nel caso di che trattasi.

Ed invero, nella domanda INS della docente Ricotta, emerge che la stessa aveva provveduto ad indicare, per la singola CDC A037, le seguenti preferenze:





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

PCIS007002 IS Tramello Cassinari

PCIS006066 IS Guglielmo Marconi

PCIS 00300P IIS Giandomenico Romagnosi

PCTL007514 Alessio Cassinari Tramello

PCRA002507 IPAS "MARCORA"

PCTA002503 ITAS RAINERI

PCIS00200V IS G. Raineri

Nel bollettino delle nomine del 9.9.2024 relative alla CDC A037, sulle base delle disponibilità pubblicate, si erano determinate le seguenti individuazioni per supplenze su posti interi:

posizione punteggio codice scuola denominazione scuola

7 136.5 PCIS007002 IS Tramello Cassinari

13 126.5 PCTL007514 Alessio Cassinari Tramello

27 115.5 PCIS00200V IS G. Raineri

83 73 PCIS00400E IS Mattei

Pertanto, come si evince nella circostanza di specie, l'ultimo posto intero che avrebbe dovuto essere accantonato **ex legge 68/99 presso « PCIS00400EIS Mattei» non veniva associato alla docente Ricotta in quanto NON indicato dalla medesima tra le sedi di preferenza. In tal modo si determinava così, non solo il mancato rientro nel novero del contingente di nomina, per come sopra precisato, ma anche la rinuncia all'incarico per mancata espressa preferenza, così come previsto dalla suindicata circolare ministeriale n. 15135/2024 (ALL.02 della memoria di costituzione – pagina 2) *“La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse”*.**

Si ricorda oltretutto che è la stessa Ordinanza Ministeriale 88/2024 ad attribuire il valore di “rinuncia” ad una sede non espressa dal docente nella domanda INS (art. 12 c. 4 *“...Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”

Nulla rileva la circostanza che la docente abbia indicato “altre” sedi di preferenza atteso che queste ultime sono state assegnate a docenti con punteggio in graduatoria maggiore rispetto alla Ricotta.

Più chiaramente, per la classe di concorso A037, in quanto titolare del diritto di riserva ex L. 68/1999, la docente Ricotta Filomena Adriana “**avrebbe potuto” ottenere una supplenza sull’ultimo posto intero disponibile ma ciò non era automatico per il sol fatto di essere riservista.**

Di fatti, **contrariamente a quanto indicato nell’Ordinanza n. 1552/2024**, reso dalla Dr.ssa Milani nel proc. ex art. 700 c.p.c. iscritto al numero di R.G. 483/2024, **solamente se la docente Ricotta Filomena Adriana Maria avesse indicato l’Istituto Superiore Mattei tra le proprie preferenze (ma non lo ha fatto, ripetiamo) sarebbe rientrata nel contingente dei nominati. Se fosse rientrata nel contingente per il diritto alla riserva del posto ex Legge 68/1999 sarebbe stata applicata la via preferenziale per il diritto di scegliere la sede di lavoro in quanto titolare del diritto di priorità della scelta ex art. 21 L.104/92.**

L’affermazione del Giudicante secondo la quale la Docente rientri indiscutibilmente nel contingente di nomina, per il sol fatto di essere una “riservista”, non è corretta e può integrare, così come prospettata, una lesione dei diritti di altri aspiranti collocati in posizioni utili nelle graduatorie GPS per il conferimento di nomine, disattendendo nei termini indicati la normativa vigente in materia imponendo una applicazione non rispondente a quanto normato.

Alla luce di quanto sopra, è di chiara evidenza che la docente Ricotta Filomena Adriana Maria **non sia mai stata lesa nel suo diritto di riservista né nel beneficio della precedenza di cui all’art 21 e 33 della Legge 104/1992 in quanto, per le ragioni**





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

esposte, la docente non è rientrata nel contingente di nomina per la classe di concorso A037.

Sul punto si contesta inoltre quanto esposto nel ricorso ex art. 700 introdotto in data 22/09/2024 dalla docente Ricotta in merito ad una presunta “*disapplicazione delle norme di tutela dei lavoratori affetti da disabilità*” da parte dall’Amministrazione, presupposto che non si è in alcun modo verificato oltre che non essere corrispondente a verità : l’Ufficio, proprio in applicazione delle normative vigenti, provvedeva a validare **sia la sezione titoli di riserva L. 68/1999, sia la sezione precedenze Legge 104/1992 fin dal momento dell’avvio delle operazioni di nomina tramite piattaforma informatica “INS”.**

Sulla base di quanto esposto si ritiene che l’Amministrazione abbia agito nel rispetto della normativa vigente e che le motivazioni addotte nella Ordinanza n. 1552/2024 siano frutto di un’interpretazione fuorviante della normativa citata nell’applicazione prodottasi nel caso di specie, nonché di una non completa comprensione del meccanismo di nomine del personale docente a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze.

Sulla scorta della palese infondatezza della domanda azionata dalla ricorrente, si insiste nel rilievo dell’assenza del fumus boni iuris, il quale inibisce ex se la concessione della tutela cautelare richiesta, a prescindere dalla presenza o meno del periculum in mora. Tra i due requisiti posti alla base della tutela cautelare esiste infatti un inscindibile rapporto di interdipendenza. Il periculum in mora, infatti, è subordinato al fumus boni iuris. Nell’ipotesi di elevato fumus, quindi, è sufficiente un periculum basso al fine della concessione della misura cautelare. Nel caso di specie, invece, l’assenza del fumus boni iuris inibisce del tutto la concessione della misura cautelare che, pertanto, non può fondarsi nemmeno sull’eventuale presenza del mero periculum in mora.

Si evidenzia comunque che

II – Carenza del requisito del periculum in mora

Anche laddove fosse riconosciuto il fumus a parere dello scrivente sarebbe carente il requisito del periculum in mora, per come individuato nell’Ordinanza impugnata laddove si legge : “*Quanto al requisito del periculum in mora, basti rilevare le obbiettive e documentate condizioni fisiche della ricorrente (che tra l’altro le impediscono*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza*

qualsivoglia spostamento in autonomia dalla propria abitazione) tanto da considerare l'insegnamento come unica occasione di estrinsecazione della personalità e di inclusione sociale, entrambi diritti che le norme di rango primario citate, nel caso di specie per il tramite di un'Amministrazione pubblica, mirano a tutelare anche in ossequio al disposto di cui all'art. 4 della Costituzione". Ed invero, il caso di specie riguarda esclusivamente la classe di concorso A037 e non "l'insegnamento" complessivamente considerato dal Giudice di prime cure. Infatti, a Docente Ricotta, in virtù di altre classi di concorso per le quali ha presentato domanda di supplenza, potrebbe ancora essere destinataria di proposte di nomina o tramite turni successivi (laddove le relative graduatorie non siano ancora esaurite, ovvero mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto o ancora mediante interPELLI (queste ultime due di competenza delle scuole).

Per tutto quanto sopra esposto questa Amministrazione, per come sopra rappresentata,

PROPONE RECLAMO

Avverso l'Ordinanza n. 1552/2024 del 5/11/2024 con cui la Dr.ssa Milani, accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al ruolo n. 483/2024, rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, annullare e/o revocare l'Ordinanza reclamata per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, respingere l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c., con vittoria di spese e accessori di legge".

Ai fini del d.p.r. 115/2002, si dichiara che la causa è di valore indeterminato e che pertanto il contributo unificato è pari a euro 518,00, somma prenotata a debito essendo la reclamante Amministrazione statale.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga nel caso di specie sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato del MIM stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Piacenza, 20 Novembre 2024

Il dirigente
Dr. Andrea Grossi

La delegata
Mariangela Fabrizi

